

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

Art. 1 modifiche all'art. 12 del DPREg. 0121/Pres./2004
Art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 12 del DPREg. 0121/Pres./2004

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata) è sostituito dal seguente:

<<3. Possono presentare domanda di acquisto o di locazione solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o coniugi, o qualora si tratti di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, convivente more uxorio o intenzionata a convivere more uxorio. Può essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenni qualora l'intervento debba essere attuato in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE